

CAMERA DEI DEPUTATI N. 130

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

STORTI, CALVI, SABATINI, CAPPUGLI, GITTI, COLLEONI, ZANIBELLI, BIAGGI NULLO, DONAT-CATTIN, PAVAN, TOROS, GORRIERI, CENGARLE, CASATI, SCALIA, GALLI, AZIMONTI, MARTONI, MAROTTA VINCENZO, BUTTÈ, BIANCHI GERARDO, CARRA, CURTI AURELIO, PENAZZATO, COLOMBO VITTORINO, BIANCHI FORTUNATO, GERBINO, RAMPA

Presentata il 22 luglio 1958

Disciplina dell'impiego di mano d'opera nella concessione di lavori in appalto

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il persistere nel nostro Paese di una situazione di cronica disoccupazione, la carenza di occasioni di lavoro, lo sviluppo dell'urbanesimo, hanno dato vita in questi ultimi anni ad un crescente fenomeno di semioccupazione e di sottoccupazione il quale ha favorito il diffondersi di forme anomale di assunzione di lavoratori e di cessione di mano d'opera. Da parte di molte aziende, infatti, si adotta il sistema di adibire al lavoro, normalmente per brevi periodi in relazione ad esigenze lavorative di carattere non continuativo, prestatori d'opera, dipendenti da altre ditte, espressamente costituite a questo scopo esclusivo. In genere il fenomeno si sviluppa in questa forma: da una parte vi è un'impresa principale la quale gestisce l'azienda nell'ambito della quale avviene la prestazione di un gruppo di lavoratori; dall'altra vi è una persona — dipendente, impresa autonoma o cooperativa — la quale assume lavoratori destinati ad esplicare le proprie mansioni nell'azienda gestita dall'impresa principale. Questi lavoratori dipendono formalmente dall'appaltatore il quale mantiene con essi il rapporto di lavoro e riceve dall'impresa principale un determinato compenso in rap-

porto alla mano d'opera appaltata. Di fatto però la prestazione di lavoro viene effettuata nell'ambito dell'azienda appaltatrice sotto la direzione tecnica e disciplinare dell'imprenditore principale.

Questo sistema, che concreta una anomala forma di appalto di mano d'opera, reca gravissimo pregiudizio ai prestatori di lavoro in quanto le imprese « fornitrici » pagano ai lavoratori appaltati retribuzioni inferiori a quelle stabilite negli accordi sindacali e violano quasi sempre gli obblighi previsti dalle leggi di assistenza e di previdenza.

In passato non sono mancate iniziative dirette a disciplinare il deplorabile fenomeno degli appalti di mano d'opera e di ciò sono testimonianza le numerose proposte di legge presentate nella precedente legislatura. Di recente se ne è occupata la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori, la quale in una ampia indagine ha chiaramente messo in luce la gravità del fenomeno e la necessità di stabilire un preciso divieto normativo in materia.

I proponenti si sono resi conto, tuttavia che, se appare quanto mai legittimo il vietare la fornitura di mano d'opera da parte di

imprese costituite a questo scopo, non appare altrettanto giusto vietare un'altra serie di ipotesi che concretano vere e proprie forme di appalto di opere o servizi che nulla hanno a che fare con gli appalti di mano d'opera. A parte, infatti, il caso di attività di carattere straordinario ed occasionale, non sembra lecito vietare all'imprenditore la cessione in appalto di opere o servizi rientranti nell'attività normale dell'azienda in quanto ciò può corrispondere a esigenze tecniche ed organizzative, che vanno considerate in relazione all'efficienza dell'impresa e che possono consigliare decentramenti produttivi di attività e cessioni appunto di opere e servizi ad autonome organizzazioni di lavoro.

Si tratta in questa ipotesi di una fattispecie giuridicamente diversa dall'appalto di mano d'opera in quanto mentre nel primo caso viene in considerazione il risultato finale dell'opera e del servizio e il compenso dell'appaltatore è determinato in base a tale risultato, nella seconda ipotesi il compenso è stabilito in relazione alla qualità e quantità di mano d'opera impiegata.

Siccome però anche nell'appalto di lavori rientranti nella normale attività produttiva dell'azienda e da eseguirsi — si noti bene — all'interno dell'azienda stessa, i lavoratori dipendono formalmente dall'appal-

tatore, si verifica sovente il fenomeno d'una disparità di trattamento economico rispetto ai lavoratori dipendenti dalle aziende appaltanti e la violazione degli obblighi previdenziali. Ciò, evidentemente, a tutto danno dei prestatori di lavoro dipendenti dall'azienda appaltatrici.

La presente proposta di legge intende porre rimedio agli inconvenienti che derivano dalle situazioni che abbiamo analizzato. La sua formulazione si basa sulla distinzione accennata di appalto di mano d'opera e appalto di opere e servizi.

Nell'articolo 1, infatti, si propone il divieto dell'appalto di mano d'opera in quanto si ha di fatto una forma di interposizione, nell'assunzione dei lavoratori vietata dalla legge, sul collocamento (articolo 11) e dall'articolo 2127 del Codice civile. Si stabilisce in proposito la diretta responsabilità dell'imprenditore «appaltante» nei confronti dei lavoratori dipendenti della impresa fornitrice di mano d'opera per tutto ciò che attiene al loro trattamento giuridico, economico e previdenziale.

Nell'articolo 3 si statuisce invece per l'appalto di opere e servizi il principio della responsabilità solidale che sembra il più idoneo a regolare la complessa e delicata materia.

Negli articoli 2 e 4 sono stabilite opportune sanzioni penali per i trasgressori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È vietato l'appalto di mano d'opera, sotto qualsiasi forma costituito.

I lavoratori assunti dall'appaltatore sono, a tutti gli effetti, da considerarsi dipendenti dell'imprenditore il quale è tenuto ad assicurare loro il trattamento economico previsto dai contratti collettivi e l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi di assistenza e di previdenza.

ART. 2.

Nei casi di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo precedente, è applicata all'imprenditore e all'appaltatore l'ammenda di lire 3.000 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di sua occupazione.

ART. 3.

Gli imprenditori che appaltano opere o servizi rientranti nella normale attività produttiva dell'azienda e da eseguirsi all'interno della medesima, compresi i lavori di facchinaggio, di pulizia e di manutenzione ordinaria degli impianti, sempreché le opere o i servizi siano regolati da un contratto di appalto regolarmente stipulato, sono tenuti in solido con l'appaltatore ad assicurare ai lavoratori da lui dipendenti il trattamento economico previsto dai contratti collettivi o, in mancanza, dalle tariffe locali vigenti e quanto altro attiene al rapporto di lavoro proprio dei prestatori d'opera delle aziende appaltanti.

Gli imprenditori stessi sono tenuti direttamente ad adempiere per conto dell'appaltatore tutti gli obblighi relativi alle leggi di assistenza e di previdenza.

I lavoratori dipendenti dall'appaltatore potranno far valere le loro ragioni nei confronti dell'imprenditore appaltante durante la esecuzione dell'appalto e non oltre tre mesi dalla cessazione del medesimo.

ART. 4.

Nel caso di inosservanza dell'articolo precedente, agli imprenditori appaltanti ed alle imprese appaltatrici si applica l'ammenda di lire 1.000 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di sua occupazione.

ART. 5.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche allo Stato ed alle pubbliche amministrazioni.